



Consiglio Regionale della Campania

Al Signor Presidente della Giunta
Regionale della Campania
Via S. Lucia, n. 81
N A P O L I

Al Presidente della II Commissione
Consiliare Permanente

Ai Consiglieri Regionali

UD Studi Legislativi e
Servizio Documentazione

Consiglio Regionale della Campania

Prot. SETSG 2015.0000872/P
Del 02/09/2015 11:31:04
Da SETSG PRESCR

S E D E

Oggetto: Proposta di legge “Esenzione del pagamento della tassa automobilistica ai veicoli storici ultraventennali” (Reg. Gen. n. 41)

Ad iniziativa dei Consiglieri Daniele e Casillo
Depositata il 7 agosto 2015

IL PRESIDENTE

VISTO l'articolo 98 del Regolamento interno

A S S E G N A

il provvedimento in oggetto a:

II Commissione Consiliare Permanente per l'esame.

La stessa si esprimerà nei modi e termini previsti dal Regolamento

Napoli, 02 SET. 2015

II PRESIDENTE



Consiglio Regionale della Campania

7/8/2015
DOTT. SSA DI FALCO
Daniele Casillo

012/PD/X/2015

Del 6 ago. 2015

Consiglio Regionale della Campania

Al Presidente del Consiglio

SEDE

Prot. Gen. 2015.0008924/A

Del 07/08/2015 13 49 29

Da CR A SERASS

Si trasmette l'allegata proposta di legge avente ad oggetto "esenzione dal pagamento della tassa automobilistica ai veicoli storici ultra ventennali", a firma dei Consiglieri Daniele e Casillo.

Con ogni cordialità.

Mario Casillo

Napoli, 06/08/2015

ATTIVITA' LEG.VA

REG. GEN. N. 41

UP Assemblea
7.8.15



Consiglio Regionale della Campania

Proposta di legge regionale avente ad oggetto:

**"Esenzione dal pagamento della tassa automobilistica dei
veicoli storici ultra ventennali"**

Ad iniziativa del Consigliere

Gianluca Daniele

MARIO CASILLO

ATTIVITA' LEG. VA
REG. GEN. N. 41

RELAZIONE

La presente proposta di legge prevede l'esenzione dal pagamento della tassa automobilistica ai veicoli storici ultra ventennali iscritti nei registri ASI ed FMI.

Qualora, invece, tali veicoli circolino su strade ed aree pubbliche, sono tenuti al pagamento di una tassa forfettaria come indicato nell'articolo 1, comma 2, dell'allegata proposta di legge. Tali agevolazioni decorrono dalla data successiva alla scadenza dell'ultimo pagamento.

La Regione Campania deve dotarsi di una apposita norma regionale, in quanto il comma 666 dell'articolo 1 della L. 23 dicembre 2014 , n° 190 (Legge di stabilità per il 2015) de facto ha cancellato l'agevolazione per tali veicoli, reintroducendo il pagamento per i proprietari della c.d. tassa di possesso.

Per questa motivazione, lo scrivente ha presentato il progetto di legge in argomento, al fine ripristinare quanto in vigore antecedentemente alla attuale "finanziaria" nazionale, ritenuta ingiusta dalla stragrande maggioranza dei cittadini italiani, tant'è che altre Regioni d'Italia, già nel corso del corrente esercizio finanziario, hanno introdotto la norma in questione.



(G. DANIELE)

Umane Civile

RELAZIONE FINANZIARIA

La presente legge non comporta oneri finanziari a carico del bilancio della Regione Campania.

Questo progetto di legge viene presentato al fine di ripristinare quanto in vigore antecedentemente alla attuale "finanziaria" nazionale, ritenuta ingiusta dalla stragrande maggioranza dei cittadini italiani, tant'è che altre Regioni d'Italia, già nel corso del corrente esercizio finanziario, hanno introdotto la norma in questione.



(G. DANIELE)

Giuseppe Gull

Art. 1

(Esenzione bollo auto per i veicoli d'interesse storico o collezionistico)

1. Gli autoveicoli ed i motoveicoli, esclusi quelli adibiti ad uso professionale, di anzianità tra i venti e i trenta anni, classificati d'interesse storico o collezionistico, iscritti nei registri ASI ed FMI.
2. Se posti in circolazione gli autoveicoli ed i motocicli sono soggetti al pagamento della tassa di circolazione forfettaria annua così come di seguito:
 - a) per gli autoveicoli l'importo è pari ad € 31,24;
 - b) Per i motoveicoli l'importo è pari ad € 12,50.

Art. 2

(Decorrenza dell'agevolazione)

1. Le agevolazione di cui all'articolo 1, comma 2, decorrono dalla data successiva alla scadenza del periodo in corso.

Art. 3


(Norma finanziaria)

1. La presente legge non comporta oneri finanziari a carico del bilancio della Regione Campania.

Art. 4

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nell Bollettino Ufficiale della Regione Campania.


(G. DANIELE)
Ulrich Cestillo